

# STATUTO

## UST CISL SONDRIO

### PARTE I

#### **Norme generali costitutive**

##### **Capitolo I**

###### **Principi e finalità**

###### **Articolo 1**

È costituita l'Unione Sindacale Territoriale (UST) Cisl della Provincia di Sondrio con sede in Sondrio via Bonfadini, 1.

###### **Articolo 2**

La UST fa parte dell'Unione Sindacale Regionale (USR) Cisl della Lombardia, e, tramite questa, della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale segue i principi ed attua gli scopi esposti negli Artt. 2 e 3 dello Statuto Confederale.

Fanno parte della UST le Federazioni dei Sindacati Territoriali (FST) di categoria i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL e sono quelle riportate nel Regolamento di attuazione.

###### **Articolo 3**

La UST Cisl esplica sul piano di propria competenza, le funzioni che l'Art. 3 dello Statuto confederale assegna alla Confederazione. In particolare:

- a) rappresenta l'organizzazione di fronte agli organismi provinciali di pubblico potere;
- b) esercita la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori nel territorio di competenza e la funzione di stimolo, collegamento, coordinamento e assistenza nei confronti degli organismi delle FST che ne fanno parte, ai fini del migliore assolvimento dei loro compiti;
- c) promuove la costituzione e lo sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di rappresentanza, d'intesa con le competenti FST, conformemente alla lettera e allo spirito dei commi 1 e 2 del successivo Art. 4;
- d) esercita la rappresentanza diretta delle FST, solo in quanto da essi delegata, oppure autonomamente (previa informazione alla competente Federazione Regionale) nei casi di inesistenza o di palese carenza degli organi interessati: dinanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, per interessi particolari di categoria, di settore e per questioni di carattere generale;
- e) propone alle Federazioni Regionali l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organi o dirigenti delle FST, nell'ipotesi di gravi inadempienze;
- f) esplica il necessario controllo sulla efficienza e sulla validità democratica degli organismi categoriali, nel confronto dei quali può procedere alla loro convocazione e partecipare con propri dirigenti alle riunioni conseguenti con diritto di parola;
- g) attua particolari iniziative in campo organizzativo e formativo per la conquista di nuove leve alla CISL, per l'aggiornamento e la formazione del quadro militante attivo e specialmente dei giovani;
- h) garantisce la piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata; tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i generi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- i) designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- j) promuove, sostiene e coordina, nella visione pluralistica della società provinciale, anche sperimentando forme di partecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- k) realizza per i propri iscritti e per i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, del tempo libero, culturali, eccetera) sulla base degli indirizzi confederali e nell'ambito del coordinamento della USR;
- l) promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, riviste, giornali e periodici allo scopo di informare i propri iscritti ed opinione pubblica sulle iniziative e le attività sindacali e culturali, anche in partecipazione con altri soggetti aventi le medesime finalità;
- m) promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture, la contrattazione sociale di prossimità, attraverso gli sportelli integrati Welfare & Lavoro, attivati anche grazie al supporto intergenerazionale e al Fondo di Solidarietà della FNP Sondrio.

La UST Cisl realizza i necessari interventi sulle strutture di categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi territoriali e delle norme contenute nel presente Statuto e di violazione delle norme contributive confederali.

La UST Cisl può altresì stabilire patti associativi con le modalità di cui all'Art. 4 dello Statuto Confederale.

Per la migliore esplicazione delle funzioni, la Ust Cisl può articolarsi in Zone a seconda delle esigenze.

La competenza a decidere su detta articolazione è del Consiglio generale.

Il Comitato esecutivo provvede a fissare i compiti e le funzioni delle Zone.

Le Zone non hanno funzione precongressuale nei riguardi del Congresso della Ust.

Le FST esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni Regionali e Nazionali.

Per le azioni intercategoriali o di solidarietà, deve essere obbligatoriamente sentito il parere della Segreteria della Ust Cisl la quale può sottoporre le decisioni prese dagli organi direttivi delle FST interessate, all'esame del Consiglio generale, da convocarsi, se del caso, in sessione straordinaria.

Per le azioni sindacali che riguardino settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali e che debbono culminare in scioperi deve essere richiesto il preventivo parere della Segreteria del UST Cisl la quale potrà sottoporre la questione all'esame degli organismi statutari.

Le singole FST devono far conoscere alla Segreteria della Ust Cisl i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi ai vari livelli.

Devono, periodicamente nel corso di ciascun anno, far conoscere i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi nel caso di amministrazione autonoma.

La Segreteria della Ust Cisl ha facoltà di verifica.

Le FST promuovono e curano l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli della organizzazione e realizzano i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

## **Capitolo II**

### **Diritti e doveri degli iscritti**

#### **Articolo 4**

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ed essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l'intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

## **PARTE II**

### **Norme generali sugli Organismi della Ust**

#### **Capitolo III**

##### **Il Consiglio Generale**

###### **Articolo 5**

Il Consiglio generale della UST Cisl è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni di cui al successivo art. 13 e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista in regolamento per la categoria dei pensionati nei Consigli generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

###### **Articolo 6**

Il Consiglio generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera sulla base delle esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto e al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

#### **Capitolo IV**

##### **Il Collegio dei Sindaci**

###### **Articolo 7**

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della UST Cisl ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili, nonché del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.

A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio generale regionale e del Comitato esecutivo con voto consultivo, tramite il proprio

presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della Ust Cisl e degli Enti Cisl; risponde della propria azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale; nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede all'integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

## **Capitolo V**

### **Rotazioni e limiti di età**

#### **Articolo 8**

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari generali e i Segretari generali aggiunti della UST, delle FST nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del Collegio di cui al capitolo IV del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

## **Capitolo VI**

### **Incompatibilità**

#### **Articolo 9**

Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco e di Probiviro a livello territoriale e di responsabile di Ente Cisl (in quanto componenti il Consiglio Generale) a qualsiasi livello, e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste nel Capitolo II – Le Incompatibilità Funzionali del Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Comitato esecutivo, sentita la Segreteria UST Cisl, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi a livello regionale non derivanti da designazione sindacale.

#### **Articolo 10**

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

## **Capitolo VII**

### **Eleggibilità e cooptazioni**

#### **Articolo 11**

I soci con requisiti previsti dalla Statuto e dal Regolamento, possono accedere alle cariche direttive della Ust alla sola condizione di avere un'anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

#### **Articolo 12**

Qualora un membro di diritto del Consiglio generale UST Cisl venga eletto componente la Segreteria territoriale e opti per quest'ultima carica, rimarrà membro del Consiglio UST Cisl, anche se cessa per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario territoriale.

I componenti di diritto del Consiglio generale, se eletti Segretari UST Cisl, vengono sostituiti dalle strutture che li hanno espressi.

#### **Articolo 13**

Il Consiglio generale della UST Cisl, ha facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi delle FST la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore a un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa al 20%.

La Federazione nazionale pensionati designa in ogni Comitato direttivo o Consiglio generale di corrispondente livello un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

### ***PARTE III***

#### ***Gli Organismi della Ust***

##### **Capitolo VIII**

###### **Definizione degli Organismi**

###### ***Articolo 14***

Sono organismi della Ust Cisl:

- a. il Congresso territoriale;
- b. il Consiglio generale;
- c. il Comitato esecutivo;
- d. la Segreteria;
- e. il Collegio dei Sindaci.

##### **Capitolo IX**

###### **Il Congresso della Ust Cisl**

###### ***Articolo 15***

Il Congresso è l'organismo massimo deliberante della Ust Cisl.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza al Congresso confederale, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei Soci, i quali firmano la richiesta tramite le FST che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

###### ***Articolo 16***

Il Congresso della Ust Cisl è costituito dai delegati eletti dai congressi delle rispettive FST, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal regolamento congressuale fissato dalla Ust Cisl.

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti del Consiglio generale uscente e subentranti a qualsiasi titolo.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione nazionale pensionati.

###### ***Articolo 17***

Partecipano al Congresso della Ust Cisl con propri delegati, le FST che sono in regola con il tesseramento.

###### ***Articolo 18***

L'ordine del giorno del Congresso Territoriale è fissato dal Consiglio generale UST Cisl su proposta della Segreteria UST Cisl e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

###### ***Articolo 19***

Il Congresso territoriale fissa:

- a. l'indirizzo generale della Ust Cisl;
- b. elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso dell'Unione sindacale regionale (USR);
- c. elegge a scrutinio segreto i componenti elettori del Consiglio generale territoriale;
- d. elegge i componenti il Collegio dei Sindaci;
- e. esamina ed approva le proposte di modifica dello Statuto della Ust Cisl, secondo le modalità previste dall'art. 32.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei voti) a eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata, nel presente Statuto.

##### **Capitolo X**

###### **Il Consiglio generale territoriale della UST Cisl**

###### ***Articolo 20***

Il Consiglio generale è l'organo deliberante della Ust Cisl tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno tre volte l'anno e ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Il Consiglio generale territoriale elegge nel suo seno con votazioni separate:

1. il Segretario generale;
2. i componenti di Segreteria;
3. il Comitato esecutivo

Al Consiglio generale spetta il compito di:

- a. convocare il Congresso, in sessione ordinaria e il Congresso in sessione straordinaria;

- b. esaminare e approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria territoriale sottoporrà al Congresso, nonché approvare lo schema del regolamento congressuale;
- c. emanare il regolamento di attuazione dello Statuto territoriale, in armonia con le disposizioni regionali e confederali;
- d. emanare il regolamento della UST Cisl;
- e. nominare, su proposta della Segreteria UST, sentito il Coordinamento donne e delle politiche di genere la/il responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente;
- f. le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

### **Articolo 21**

Il Consiglio generale è normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta da un terzo dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria territoriale.

### **Capitolo XI**

#### **Il Comitato esecutivo della Ust Cisl**

##### **Articolo 22**

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale.

È competente a designare i rappresentanti sindacali in enti non categoriali mentre per quelli delle categorie sono competenti per le designazioni le FST, sentito il parere della Segreteria della Ust Cisl.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria della Ust Cisl o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale ed in assenza da un membro della Segreteria a ciò delegato.

Il Comitato esecutivo:

- a. approva i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, della UST Cisl;
- b. convoca il Consiglio generale fissandone l'ordine del giorno;
- c. designa i rappresentanti sindacali in Enti non di competenza delle FST;
- d. ratifica il bilancio degli Enti e delle Associazioni Cisl, approva gli Statuti e la relazione degli Enti e delle Associazioni medesime;
- e. esamina, in apposita sessione annuale, l'andamento economico-finanziario di Enti, Associazioni o Società collaterali alla UST Cisl, fermo restando quanto previsto in sede giuridica, per l'approvazione dei loro bilanci;
- f. dirime i conflitti tra organismi nell'ambito della UST Cisl;
- g. coordina le attività sindacali e organizzative di interesse generale territoriale;
- h. fissa il trattamento economico e normativo del personale deducendolo dal Regolamento regionale.

Il Comitato esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione di genere si avvale del contributo di studio e proposte del coordinamento donne e delle politiche di genere.

Spetta al Comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

I componenti il Comitato esecutivo hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute.

Le assenze devono essere giustificate.

Delle presenze ed assenze, la Segreteria della Ust Cisl fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Comitato esecutivo funzionari o esperti per le particolari materie in discussione.

Il Comitato esecutivo è composto dalla Segreteria UST Cisl e da un numero complessivo di componenti così come definito dal Regolamento di attuazione dello Statuto approvato dal Consiglio generale della UST Cisl.

Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

### **Capitolo XII**

#### **La Segreteria della Ust Cisl**

##### **Articolo 23**

La Segreteria della Ust Cisl è composta:

- a. dal Segretario generale;
- b. da Segretari eletti dal Consiglio generale nel proprio seno, in successive e separate votazioni a scrutinio segreto.

La Segreteria rappresenta la Ust Cisl nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità Enti, Associazioni e Organismi della Provincia; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Ust Cisl attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Provvede agli adempimenti delegati dalla USR ed esegue le direttive e gli indirizzi della Confederazione.

Predisponde il bilancio preventivo e consuntivo della UST Cisl da sottoporre alla approvazione del Comitato Esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 22.

Predisponde la relazione per il Congresso.

La rappresentanza legale della UST Cisl spetta al Segretario generale.

La Segreteria risponde collegialmente di fronte ai Superiori Organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Ust Cisl.

Essa si riunisce di norma una volta alla settimana.

***PARTE IV***  
***Le Articolazioni Territoriali***  
**Capitolo XIII**  
**Le Strutture sindacali territoriali**  
***Articolo 24***

Alle Unioni sindacali territoriali compete la specificazione e la realizzazione della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Confederazione e dellaUSR.

Le Unioni sindacali territoriali possono articolarsi in sezioni zonali per esigenze di funzionalità.

Le sezioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

***PARTE V***  
***I servizi e gli Enti***  
**Capitolo XIV**  
**Attività dei servizi**  
***Articolo 25***

Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella Cisl, le UST, con il coordinamento dellaUSR, costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali.

Gli Enti, Associazioni e Società collaterali, attraverso le quali vengono erogate le attività dei servizi, redigono un proprio bilancio che verrà portato al Comitato esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

Con cadenza biennale potrà essere convocata la conferenza dei servizi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto confederale.

**Capitolo XV**  
**Attività e responsabilità**  
***Articolo 26***

Gli organismi territoriali degli Enti sono tenuti periodicamente a informare la Segreteria territoriale sull'attività svolta; spetta al Consiglio generale della Ust Cisl nominare i presidenti territoriali degli Enti nel numero e modalità previste dallo Statuto degli Enti stessi.

I presidenti territoriali degli Enti sono tenuti, almeno annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione al Comitato esecutivo della Ust Cisl il quale, su proposta della Segreteria territoriale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo di attività degli Enti.

I responsabili territoriali delle Società o Associazioni collaterali alla Ust Cisl sono tenuti, annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione alla Segreteria UST Cisl che relazionerà al Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto.

***PARTE VI***  
***Finanza e Patrimonio***  
**Capitolo XVI**  
**Contribuzione e tesseramento**  
***Articolo 27***

Le entrate ordinarie della Ust Cisl sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio generale confederale a norma dell'art. 44 dello Statuto confederale.

**Capitolo XVII**  
**Patrimonio e Amministrazione**  
***Articolo 28***

Il patrimonio UST è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti, per qualsiasi titolo o causa, e ovunque siano dislocati.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le specifiche Società costituite per la gestione del patrimonio immobiliare hanno un autonomo bilancio secondo le norme di legge.

La Segreteria illustrerà l'andamento economico-finanziario di dette Società nella sessione del Comitato esecutivo, come previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

***Articolo 29***

La UST Cisl risponde, di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria, unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale territoriale congiuntamente al Segretario territoriale che può presiedere al settore relativo all'amministrazione.

### ***Articolo 30***

Le FST o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto di far parte della Ust Cisl, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

### ***Articolo 31***

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Unione sindacale regionale a favore delle FST o UST Cisl, o dei loro associati costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza dell'Unione sindacale regionale senza assunzione di corresponsabilità.

## ***PARTE VII***

### ***Modifiche Statutarie***

#### ***Capitolo XVIII***

##### ***Procedure per le modifiche statutarie***

###### ***Articolo 32***

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso della UST Cisl:

- a. dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più 1 dei delegati;
- b. dal Consiglio generale UST Cisl a maggioranza di 2/3;
- c. dalle FST su deliberazioni dei propri organismi direttivi presi a maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.

Vengono proposte al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 dei votanti, esponendo anche il parere della minoranza

Il Congresso della UST Cisl si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

###### ***Articolo 33***

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio generale della UST Cisl esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con indicate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

## ***Capitolo XIX***

### ***Norme generali***

###### ***Articolo 34***

Le UST e le FST dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere ad adeguare ad esse i propri Statuti.

Gli adeguamenti allo Statuto Confederale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso Confederale.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio regionale dei Proibiviri.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto confederale sono nulle.